

# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE PER ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA

---

## INDICE

Pag.

<b>ARTICOLO 1 FINALITÀ.....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 2 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 3 PROCEDURE SELETTIVE.....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 4 CONFERIMENTO, DURATA E IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 5 ATTIVITÀ, OBBLIGHI E DIVIETI.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 6 NORME TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>5</b>

### Articolo 1 Finalità

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge n. 210/1998 e dell'art. 18, comma 5, lettera f) della L. 240/2010, i Centri di Responsabilità di cui agli artt. 5 e 6 del *Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità* possono conferire borse per lo svolgimento di attività di studio e approfondimento e/o di attività di ricerca in favore di coloro che abbiano conseguito un titolo di laurea magistrale o un titolo di dottorato di ricerca.
2. A tal fine i Centri di cui al comma 1 si avvalgono di fondi iscritti nel proprio *budget*, derivanti da contratti o convenzioni con enti pubblici o privati o da contributi erogati dai medesimi enti, che prevedano espressamente stanziamenti finalizzati al conferimento delle borse di studio. Restano comunque a carico dei fondi dei suddetti Centri i costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività dei titolari delle borse e degli eventuali costi assicurativi relativi all'istituzione delle suddette borse.
3. Le borse di cui al comma 1 vengono conferite a seguito di procedure selettive indette con avvisi pubblici, cui possono partecipare candidati in possesso del titolo di studio di cui al comma 1 e dei requisiti indicati nei medesimi avvisi.

### Articolo 2 Modalità di attivazione

1. L'attivazione delle borse è approvata dall'organo collegiale competente del Centro di Responsabilità di cui all'art. 1, comma 1 con apposita delibera.
2. Con la delibera di cui al comma 1 sono indicati, per ciascuna borsa:
  - a) la durata, in coerenza con l'attività di studio e/o ricerca per la quale la borsa di studio è conferita;
  - b) l'importo;
  - c) l'argomento e il docente responsabile dell'attività di studio e/o ricerca;
  - d) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva;
  - e) la composizione della Commissione giudicatrice.

### Articolo 3 Procedura selettiva

1. In attuazione della delibera di cui all'art. 2, l'organo monocratico di gestione del Centro di Responsabilità indice una procedura selettiva per titoli e/o colloquio per il conferimento di una o più delle borse di cui all'art. 1 comma 1. La procedura è indetta con avviso pubblico di selezione, da pubblicarsi all'Albo Pretorio online di Ateneo.
2. L'avviso pubblico per ciascuna borsa prevede, così come indicato nella delibera di cui all'art. 2:
  - a) la durata della borsa o delle borse;
  - b) l'importo;
  - c) l'oggetto e il docente responsabile dell'attività di studio e/o ricerca;
  - d) i requisiti di ammissione alla procedura;
  - e) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione e delle dichiarazioni di accettazione;

- f) la data di svolgimento dell'eventuale colloquio previsto nell'ambito della procedura e le modalità di convocazione dei candidati per la prova suddetta.
3. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto dell'organo monocratico di gestione del Centro di Responsabilità.
  4. La Commissione è composta da tre docenti di ruolo. La Commissione può essere integrata da un ulteriore componente non appartenente ai ruoli universitari.
  5. Dei lavori svolti dalla Commissione vengono redatti appositi verbali, contenenti anche la graduatoria finale di merito. I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione all'inizio dei lavori.

Articolo 4 Conferimento, durata e importo della borsa

1. Al candidato dichiarato assegnatario viene trasmessa comunicazione scritta, a firma dell'organo monocratico di gestione del Centro di Responsabilità, in ordine al conferimento della borsa e alla data di inizio delle relative attività.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'assegnatario trasmette all'organo monocratico di gestione del Centro di Responsabilità una dichiarazione di accettazione della borsa, con l'impegno ad iniziare l'attività prevista a decorrere dalla data indicata nella comunicazione stessa. Nel caso in cui l'assegnatario rinunci espressamente al conferimento della borsa o non dichiari di accettarla entro il termine previsto, si procede ove possibile allo scorrimento della graduatoria.
3. La borsa è conferita per la durata massima di un anno, rinnovabile per una sola volta.
4. L'importo massimo annuo della borsa è fissato in euro 13.640.000 annui lordo percipiente, fatti salvi diversi importi stabiliti in accordo con gli enti di cui all'art. 1, comma 2. Alla borsa si applicano le norme fiscali vigenti.

Articolo 5 Attività, obblighi e divieti

1. L'attribuzione delle borse disciplinate dal presente regolamento non determina alcun rapporto di lavoro dipendente con l'Università.
2. Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l'attività di studio o ricerca cui essa è finalizzata, attenendosi al programma predisposto dal responsabile di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) e sotto la sua supervisione. Al termine del periodo il suddetto responsabile presenta all'organo monocratico di gestione del Centro di Responsabilità una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal titolare della borsa.
3. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entri in possesso durante lo svolgimento dell'attività di studio e/o di ricerca, sono considerati riservati e, pertanto, non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali la borsa è attribuita.
4. In caso di interruzione dell'attività di studio e/o di ricerca svolta dall'assegnatario della borsa, con provvedimento dell'organo monocratico di gestione del Centro di Responsabilità, sentito il responsabile della ricerca, viene dichiarata la decadenza dalla fruizione della borsa e all'assegnatario viene corrisposto un importo proporzionale alla durata delle attività svolte.
5. Non sono ammessi il cumulo e la contemporanea fruizione delle borse di studio di cui al presente regolamento con altre borse di studio o con assegni di ricerca o con qualsiasi altro beneficio di carattere economico a qualsiasi titolo erogato

dall'Università degli studi Roma Tre.

6. La fruizione delle borse di durata annuale di cui al presente regolamento è incompatibile con il contemporaneo possesso di un reddito personale annuale lordo superiore ad euro 7.500,00. La fruizione di borse di durata inferiore ad un anno è incompatibile con il contemporaneo possesso di un reddito personale annuale lordo superiore ad euro 12.000,00. A tal fine ciascun aspirante all'assegnazione della borsa, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui all'art. 2, è tenuto a presentare apposita autocertificazione. L'Università si riserva l'effettuazione delle verifiche, ai sensi delle norme vigenti, in merito alle suddette autocertificazioni.

*Articolo 6 Norme transitorie e finali*

1. Tutte le procedure amministrative e contabili relative al conferimento delle borse di cui al presente regolamento sono svolte dal Centro di Responsabilità interessato .
2. I risultati della ricerca sono di esclusiva proprietà dell'Università degli studi Roma Tre.
3. Le borse di cui al presente regolamento sono incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente sia pubblico che privato.
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto rettorale ed è pubblicato nel sito *internet* dell'Ateneo.